

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile**

**Modifica del 7 settembre 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 4 maggio 2004, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008 e dell'11 dicembre 2008<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Appendice 18*

**Convenzione addizionale «Ginevra»  
al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)**

**In deroga agli art. 8, 23 cpv. 2 lett. b, 24 cpv. 2 e 60 cpv. 2 del CNM, nel Cantone di Ginevra sono applicabili le seguenti disposizioni:**

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>Art. 1</b> | <b>Disposizioni materiali</b>  |
| <b>Art. 2</b> | <b>Contributo alle spese di applicazione e a quelle di perfezionamento professionale</b> |
| <b>Art. 3</b> | <b>Competenze della Commissione professionale paritetica del Cantone di Ginevra</b>      |

<sup>1</sup> FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2004 2265, 2005 1975 2023, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009 7945

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

7 settembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova